

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

VI SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 16331/2015 R.G. Cont.

promossa da

[REDACTED], assistita e difesa dall'

[REDACTED] SVNGLC68A31F205L nei confronti di

[REDACTED] difesa e assistita dall'avv. [REDACTED]

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:

Piaccia aUTIl.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previo rigetto della domanda riconvenzionale avversaria, perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto, così giudicare:

NEL MERITO: A) in caso di inottemperanza della Banca all'emanando ordine di esibizione alla convenuta ex articolo 210 epe della documentazione di cui al punto 13 della narrativa della citazione, accertato e dichiarato che l'Istituto di Credito convenuto, rifiuta la consegna [REDACTED] della documentazione relativa al contratto di conto corrente e di apertura di credito/ finanziamento, condannare la convenuta all'immediata consegna della documentazione bancaria riguardante i

Sentenza n. 5409/2019 pubbl. il 20/11/2019
RGn. 16331/2015
Reperi n. 14360/2019 del 20/11/2019

rapporti tra l'attrice e la Banca (ed in particolare, i contratti di finanziamento stipulati, con le relative condizioni e con i relativi rinnovi; gli eventuali contratti di accettazione del tasso di interesse applicato sul contratto di apertura credito/finanziamento; gli estratti conto, evidenziati i prelievi di somme da parte di [REDACTED], a titolo di interessi e spese dal conto corrente intestato alla [REDACTED]) oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, con interessi e rivalutazione monetaria;

B) accertato e dichiarato, a norma degli articoli 1815, comma due, 1419 comma due, 1339, 1374, 2033 e 2041 del c.c. e della Legge 108/1996, che la convenuta ha prelevato dal conto corrente della società attrice somme per interessi anatocistici e superiori al tasso soglia - previa occorrendo dichiarazione di nullità parziale e/o di inefficacia dell'eventuali clausole, che prevedono l'anatocismo e/o interessi superiori al tasso soglia, per violazione di norme imperative - condannare l'Istituto di Credito, alla restituzione in favore della Società attrice delle somme versate, a qualsiasi titolo in eccesso, che si quantificano nella somma di € 27.476,43 o nella diversa somma che risulta dall'istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria; **C)** in ogni caso, accertare e dichiarare che la società attrice nulla deve a Banca [REDACTED], in relazione al cessato contratto di finanziamento; il tutto: nell'ambito di competenza del Tribunale adito; in ogni caso: vinte le spese e competenze del presente giudizio; in via istruttoria: * si chiede ordine di esibizione, a norma dell'art. 210 epe, della documentazione bancaria riguardante i rapporti tra la [REDACTED] e [REDACTED] in relazione al contratto di finanziamento per cui è causa (ed in particolare, i contratti di finanziamento stipulati, con le relative condizioni e con i relativi rinnovi; gli eventuali contratti di accettazione del tasso di interesse applicato sul contratto di apertura di credito/finanziamento); * si chiede l'esibizione degli originali della lettera [REDACTED], [REDACTED] 28.02.2014 (documento 4 del convenuto) e della relativa ricevuta di ritorno, se inviata a mezzo di raccomandata R.R., nonché della lettera 15.05.2014, [REDACTED] (documento 5) e della relativa ricevuta di ritorno se inviata a mezzo di lettera raccomandata R.R.; * si chiede ammissione di CTU contabile, volta ad accertare che gli interessi applicati dall'Istituto di Credito al finanziamento erogato in favore della Società attrice, sono

Sentenza n. 5409/2019 pubbl. il 20/11/2019
RGn. 16331/2015
Repert. n. 14360/2019 del 20/11/2019

superiori a quelli previsti contrattualmente, sono anatocistici e superano il tasso soglia con il conseguente calcolo delle somme versate dall'attrice alla convenuta in eccedenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria; * si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: A) vero che in data 06.07.1999 la società attrice ad integrazione del proprio contratto di conto corrente - appoggiato presso l'Istituto di Credito denominato [REDACTED] Imi divenuto nelle more [REDACTED] - ha chiesto un primo finanziamento sino a concorrenza di lire 1 miliardo/00, come da documento bancario in pari data (in atti quale doc.1), da rammostrare al teste; B) vero che in data 25.10.1999 la Società attrice ha chiesto un ulteriore finanziamento fino alla concorrenza di Lire 500milioni come da contratto doc. 2 da rammostrare al teste; C) vero che i tassi di interesse erano apri al 4,5% mediamente, come risulta dal documento [REDACTED] [REDACTED] 06.07.1999 recante oggetto: accensione di finanziamento dell'importo di Lire 1miliardo in cui si legge: "... provvediamo ad accreditare conto corrente N. 7222/10/0000530, intestato [REDACTED] con valuta 06.07.1999, Lire 1miliardo"; D) vero che in data 03.05.2000 il tasso di interesse è risultato essere pari al 5,07% come da documento [REDACTED] [REDACTED] in atti quale doc. 3 da rammostrare al teste in cui si legge: "variazione tasso e proroga scadenza su finanziamento per operazioni finanziarie n. 07222/2708117554 accordatovi il 25.10.1999 con scadenza 01.02.2000, vi comunichiamo che la scadenza originaria è stata prorogata salvo revoca al 02.05.2000 e fino al 02.05.2000 il conto sarà regolato al nuovo tasso del 5,07%; E) vero che il tasso di interesse al 31.03.2013 era pari al 12,36% come da conteggio [REDACTED] da rammostrare al teste, senza che [REDACTED] abbia ricevuto alcuna comunicazione in questo senso; F) vero che il tasso di interesse al 31.12.2014 era pari al 26,72% come da documento [REDACTED] da rammostrarsi al teste senza che il [REDACTED] abbia ricevuto alcuna comunicazione in questo senso;

G) vero che nonostante la lettera [REDACTED] in data 27.01.2014 ed i ripetuti solleciti verbali da parte di [REDACTED], per conto della società attrice, per conto della filiale [REDACTED], [REDACTED] quest'ultima ha omesso di mettere a disposizione del [REDACTED] la documentazione relativa ai contratti di finanziamento per cui è causa e gli estratti conto bancari;

H) vero che il [redacted] (socio della società attrice) è residente [redacted] come da certificato di residenza da rammostrare al teste; I) vero che il sig. [redacted] non ha mai ricevuto la lettera [redacted] 28.02.2014 prodotta ex adverso da rammostrarsi al teste; L) vero che [redacted] non ha ricevuto la lettera 15.05.2014 [redacted], prodotta ex adverso; M) vero che con bonifico bancario in data 14 aprile 2015, dell'importo di € 5.562,25 (da rammostrarsi al teste), [redacted] ha versato alla [redacted] la somma di €5.562,25 a titolo di canoni di locazione, relativi ad un immobile di proprietà della [redacted], detenuto in locazione, sul conto corrente IBAN IT66V030692050210000000, già estinto; N) vero che l'importo di cui al precedente capitolo M, nonostante il conto corrente per cui è causa fosse estinto è stato trattenuto da [redacted] nonostante la diffida [redacted] da rammostrare al teste (doc. 40); O) vero che [redacted] ha segnalato come "cattiva pagatrice" la [redacted] come da comunicazione di segnalazione di sofferenza 31.2.2014, lettera [redacted] 5.01.2015, da rammostrarsi al teste; P) vero che i tassi di interesse applicati dalla [redacted] sono aumentati dopo che l'Istituto di credito ha receduto dal contratto di locazione, in data 13.03.2008, relativo ai locali siti [redacted] di proprietà della [redacted] da rammostrare al teste. A testimoni si indicano: [redacted]

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

In via preliminare

Accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione ex art. 164. ultimo comma c.p.c. per i motivi esposti in atti, fissare un termine perentorio a parte attrice per integrare la domanda.

**Sentenza n. 5409/2019 pubbl. il 20/11/2019
RGn. 16331/2015
Reperi n. 14360/2019 del 20/11/2019**

In via principale nel merito

Respingere integralmente le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti.

In via riconvenzionale

Accertata l'esistenza del credito per scoperto di conto corrente n. 03704/1000/1781 a favore della società [REDACTED] S.p.A., in qualità di procuratore di [REDACTED] condannare la società [REDACTED] al pagamento della somma di € 14.358,65 o, comunque, quella maggiore che dovesse risultare al termine del presente procedimento, oltre interessi maturati e maturandi contrattuali e di mora nei limiti del tasso soglia.

Nel merito in via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, rimettere in istruttoria il presente giudizio con supplemento di CTU, tenuto conto di tutte le osservazioni del CTP [REDACTED] del 10 Aprile 2019.

Nel merito in via di ulteriore subordine

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di mancata rimessione in istruttoria del presente giudizio, tenere conto delle predette osservazioni del CTP [REDACTED] in punto CMS ai fini del superamento del tasso soglia nonché in relazione alla non corretta applicazione in perizia del concetto di saldo zero. In particolare, con riferimento all'ipotesi di applicazione del saldo zero, nel caso di specie dovrà essere oggetto di azzeramento il saldo attivo del correntista all' 1.01.2004.

Con il favore di spese, diritti ed onorari tutti del giudizio.

OGGETTO: ripetizione di indebitto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentenza n. 5409/2019 pubbl. il 20/11/2019
RGn. 16331/2015
Repert. n. 14360/2019 del 20/11/2019

Nella presente sentenza viene omessa la trattazione dello svolgimento del giudizio e circoscritta la motivazione alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, così come previsto dall'art. 132 c.p.c.

Con atto di citazione notificato in data 19.06.2015, [REDACTED], in persona del legale rappresentante prò tempore, conveniva in giudizio avanti all'instato Tribunale la società [REDACTED], in persona del legale rappresentante prò tempore, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "NEL MERITO: A) in caso di inottemperanza della Banca all'emanando ordine di esibizione alla convenuta ex articolo 210 epe della documentazione di cui al punto 13 della narrativa della citazione, accertato e dichiarato che l'Istituto di Credito convenuto, rifiuta la consegna [REDACTED] della documentazione relativa al contratto di conto corrente e di apertura di credito/finanziamento, condannare la convenuta all'immediata consegna della documentazione bancaria riguardante i rapporti tra l'attrice e la Banca (ed in particolare, i contratti di finanziamento stipulati, con le relative condizioni e con i relativi rinnovi; gli eventuali contratti di accettazione del tasso di interesse applicato sul contratto di apertura credito/finanziamento; gli estratti conto, evidenziati i prelievi di somme da parte di Banca Intesa, a titolo di interessi e spese dal conto corrente intestato [REDACTED] oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, con interessi e rivalutazione monetaria; B) accertato e dichiarato, a norma degli articoli 1815, comma due, 1419 comma due, 1339, 1374, 2033 e 2041 del c.c. e della Legge 108/1996, che la convenuta ha prelevato dal conto corrente della società attrice somme per interessi anatocistici e superiori al tasso soglia - previa occorrendo dichiarazione di nullità parziale e/o di inefficacia dell'eventuali clausole, che prevedono l'anatocismo e/o interessi superiori al tasso soglia, per violazione di norme imperative - condannare l'Istituto di Credito, alla restituzione in favore della Società attrice delle somme versate, a qualsiasi titolo in eccesso, che si quantificano nella somma di € 27.476,43 o nella diversa somma che risulta dall'istruttoria o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria; C) in ogni caso, accertare e dichiarare che la società attrice nulla deve a [REDACTED], in relazione al cessato contratto di finanziamento; il tutto: nell'ambito di competenza del Tribunale adito; in ogni caso: vinte le spese e competenze del presente giudizio".

Sentenza n. 5409/2019 pubbl. il 20/11/2019
RGn. 16331/2015
Repert. n. 14360/2019 del 20/11/2019

La parte convenuta, costituendosi in giudizio per il tramite del proprio procuratore [REDACTED] contestava le domande chiedendone il rigetto e domandava in via riconvenzionale l'importo di €14.358,65 nei confronti della società attrice per scoperto di conto corrente con riferimento al rapporto n.1781.

La causa veniva istruita a mezzo di due distinte CTU, l'una rivolta alla ricostruzione della documentazione agli atti di causa e delle clausole rilevanti ai fini della decisione, affidata al ctu [REDACTED], e l'altra volta ad accertare il rapporto dare-avere fra le parti in relazione ai rapporti bancari per cui è causa, affidata al ctu [REDACTED]

In particolare, il giudice chiedeva al ctu [REDACTED] di accertare, letti atti e documenti di causa, così come ricostruiti dal precedente CTU nonché quelli ulteriormente producibili sull'accordo delle parti, il rapporto dare-avere tra le parti, individuando quanto non dovuto ed eventualmente ripetibile, ove pagato, per interessi passivi applicati in concreto superiori a quelli pattuiti, interessi anatocistici non convenuti in ragione di pattuizione bilaterale di clausola di capitalizzazione trimestrale, interessi oggettivamente usurari, altre commissioni e/o voci tariffarie in concreto applicate absque pactis o in difformità da quanto convenuto.

Il Ctu ha rilevato la sussistenza di un credito del correntista.

Secondo il Ctu i tassi di interesse applicati [REDACTED] al conto corrente n.530 di poi 1781 intestato a [REDACTED] nel periodo dal I trimestre 2004 al I trimestre 2015, eccedono i tassi soglia di riferimento:

- nel III trimestre 2012 con una differenza in valore assoluto di € 994,78; nel I trimestre 2014 con una differenza in valore assoluto di € 16,65;
- nel II trimestre 2014 senza che vi sia una differenza in valore assoluto in quanto il superamento è correlato all'annualizzazione degli oneri;
- nel III trimestre 2014 senza che vi sia una differenza in valore assoluto in quanto il superamento è correlato all'annualizzazione degli oneri.

Rielaborando il conto corrente n. 530 di poi 1781, per il periodo dal I trimestre 2004 al I trimestre 2015, il CTU ha ottenuto che il saldo ricalcolato al 16 Gennaio 2015 è a credito del correntista per

Sentenza n. 5409/2019 pubbl. il 20/11/2019
RGn. 16331/2015
Reperì, n. 14360/2019 del 20/11/2019

€27.476,43 (anziché a debito del correntista per €14.501,28), risultato a cui giunge secondo la seguente ricostruzione:

- Saldo a debito del correntista al 16/01/2015 € - 14.501,28
 - Interessi a debito espunti € 90.135,81
 - Interessi a credito espunti € -115,47
 - C.M.S./CDF/CIV espunte € 18.269,64
 - Spese e commissioni espunte € 4.810,64 Sub totale €
98.599,34
 - Interessi a debito del correntista riconteggiati e capitalizzati nel periodo dal 1/01/2005 al 31/12/2013 €-70.133,98
 - Interessi a debito del correntista riconteggiati e non capitalizzati nei periodi dal 1/01/2004 al 31/12/2004 e dal
1/01/2014 al 16/01/2015 € -1.952,72
 - Interessi a credito del correntista riconteggiati e capitalizzati nel periodo dal 1/01/2005 al
31/12/2013 €400,07
 - Interessi a credito del correntista riconteggiati e non capitalizzati nei periodi dal 1/01/2004 al 31/12/2004 e dal
1/01/2014 al 16/01/2015 € 563,72
- Saldo a credito del correntista da riconteggio al 16/01/2015 € **27.476,43**.

Il ctu precisa con riferimento agli importi derivanti dal superamento del tasso-soglia che nei trimestri in cui i tassi di interesse hanno ecceduto detti tassi soglia non si è reso necessario rettificare gli interessi in quanto il superamento si è avuto per effetto dell'addebito di oneri che, non essendo contrattualizzati, sono già stati espunti.

Le eccezioni proposte da parte convenuta all'accoglimento della domanda nei termini indicati dal ctu sono le seguenti:

- nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis perché generico e indeterminato nell'oggetto sia in ordine al diritto che alle ragioni di fatto;

Sentenza n. 5409/2019 pubbl. il 20/11/2019
RG n. 16331/2015
Repert. n. 14360/2019 del 20/11/2019

- non correttezza della ctu tecnico contabile, con errori che avrebbero determinato un saldo a favore del correntista di euro 27.476,43 anziché un credito per la Banca di euro 12.715,06, sotto questi profili:

- a) il ctu espunge dal calcolo le cms senza tenere conto delle condizioni di ricalcolo previste dal quesito; esse vengono espunte in quanto non contrattualizzate mentre l'aliquota della cms sarebbe stata individuata ed accettata per sottoscrizione dal correntista in data 14.1.2014;
- b) il ctu ha applicato lo stesso criterio erroneo al ricalcolo degli interessi passivi, arbitrariamente sostituiti dal ctu con il tasso bot sostitutivo del tasso convenzionale senza che quest'ultimo sia richiesto dal quesito;
- c) il ctu avrebbe considerato erroneamente come periodo unico il periodo di valutazione 1 trim 2004-1 trimestre 2015 nel quale applicare il tasso sostitutivo Bot senza tenere conto di quanto pattuito tra le parti nel 2005 con il nuovo contratto di conto corrente;
- d) la determinazione del ctu è inoltre errata laddove non effettua il conteggio con saldo a zero.

Ritiene il giudicante che le eccezioni della Banca non siano accoglibili.

Deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto, pur dovendosi condividere l'assunto circa una certa genericità dell'atto stesso, tuttavia, considerando le gravi carenze della contrattualistica del tempo, il fatto che l'atto di citazione è rivolto alla controparte contrattuale, nella specie un istituto bancario, perfettamente consapevole della contrattualistica intercorsa e delle relative problematiche, porta a considerare le richieste del tutto comprensibili da parte della convenuta, che non ha quindi avuto alcuna lesione del diritto di difesa.

Devono essere rigettate altresì le eccezioni relative al corretto espletamento della ctu.

Con riferimento al punto a) l'espunzione della cms è corretta in quanto nel contratto è inserita solo la percentuale della stessa e non le modalità e la periodicità del calcolo.

Sentenza n. 5409/2019 pubbl. il 20/11/2019
RGn. 16331/2015
Reperì n. 14360/2019 del 20/11/2019

In relazione al punto b) va rilevato che la sostituzione degli interessi praticati con quelli sostitutivi è conseguenza di legge.

Quanto al punto c) il Ctu (pg. 70 della replica alle considerazioni dei consulenti di parte) afferma di avere applicato i tassi Tub limitatamente al periodo 1/1/2004-31/1/2005.

Per quanto riguarda il punto d) esso non è compreso nel quesito e all'udienza di conferimento dell'incarico la parte convenuta non ha sollevato obiezioni in merito.

Non possono essere accolte le richieste di rimessione in istruttoria risultando la causa correttamente istruita.

Parte convenuta deve quindi essere condannata a pagare a parte attrice l'importo indicato dal ctu pari ad euro 27.476,43 oltre accessori.

Parte convenuta sulla base quindi del principio di soccombenza deve essere anche condannata a rimborsare a parte attrice le spese legali, da liquidarsi in una media tra tariffa media e alta stante l'oggettiva complessità della causa, e deve essere dichiarata tenuta al pagamento delle spese di ctu.

P.Q.M.

definitivamente provvedendo, contrariis rejectis,

dichiara tenuta e condanna [REDACTED] nella sua qualità di procuratore di [REDACTED] a pagare a [REDACTED] l'importo di euro 27.476,43 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna

inoltre parte convenuta a rimborsare a parte attrice il compenso per spese legali che liquida in complessivi euro 8.500,00 oltre rimb. forf. 15%, oltre iva e epa, costo del presente atto e successive spese inerenti;

pone a carico di parte convenuta le spese di ctu negli importi già liquidati.

Sentenza n. 5409/2019 pubbl. il 20/11/2019
RGn. 16331/2015
Reperi n. 14360/2019 del 20/11/2019

Torino, 18.11.2019

Il giudice

████████████████████